



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Presente
1. MAGGENI FABIO - Sindaco	Sì
2. ZANARI ELEONORA - Consigliere	Sì
3. RABOZZI MARCELLO - Consigliere	Sì
4. ZANETTA MATTIA - Consigliere	Sì
5. SAVOINI RICCARDO - Consigliere	Sì
6. PERONI LORENZO - Consigliere	Sì
7. BONIPERTI GAUDENZIO - Consigliere	Sì
8. BANI REBECCA - Consigliere	Sì
9. FAMA' SIMONE - Consigliere	Sì
10. GRANATA MARCO - Consigliere	Sì
11. COSENZA BRUNO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa il Segretario Comunale Carmenì Dott. Agostino, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Fabio Maggeni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra citato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2022 è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2022/2025;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2024, è stata approvata la revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2024 sono state approvate le tariffe TARI 2024;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Barengo e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2025 di Euro **139.462,00** di cui parte **variabile pari a € 85.628,00** e parte **fissa pari a € 53.834,00**;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “*A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783,*

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 30%;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

DATO ATTO CHE i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, devono essere stabiliti secondo criteri razionali di opportunità derivanti dall'analisi della concreta realtà del territorio e della popolazione di Barengo e, in ogni caso, nel rispetto dei parametri massimi e minimi stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 di detto D.P.R.;

RITENUTO pertanto opportuno determinare i coefficienti Kb per le utenze domestiche, Kc e Kd per le utenze non domestiche, all'interno della forbice fissata dal Dpr n.158/1999, e in modo tale da equilibrare il carico tributario fra tutti gli utenti iscritti nell'attuale banca dati e mitigare gli effetti della pressione fiscale;

RICHIAMATO l'art. 10 del Regolamento comunale che disciplina la TARI, il quale testualmente recita:

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

RILEVATO pertanto, alla luce dell'art. 10 del Regolamento sopra richiamato, che alle pertinenze delle utenze domestiche deve essere applicata la quota fissa della tariffa parametrata al numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

PRECISATO che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di applicare le percentuali di incidenza tra utenze domestiche e non domestiche dei costi fissi e variabili, calcolate sulla base del metodo normalizzato;

VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di NOVARA n. 139 del 22.10.2024 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2025;

ATTESO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

VISTO il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.12.2024;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e verificata la legittimità del presente atto da parte del Segretario Comunale;

CON n. 11 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto espressi in forma palese

D E L I B E R A

1) Di approvare per l'anno 2025 le tariffe per il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025;

3) Di dare atto che a coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico verrà applicato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in base a tariffa giornaliera e che, ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annua del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 30%;

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi della circ. Min. Ec. e Fin. n. 24674 del 11/11/2013;

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio Area Vasta Basso Novarese.

CON n. 11 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto espressi in forma palese

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di procedere all'emissione degli avvisi di pagamento per consentire agli utenti il pagamento entro i termini fissati dal Regolamento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24/04/2025 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 24/04/2025

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO
Maggeni Fabio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24/04/2025 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 24/04/2025

Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Maggeni Geom. Fabio

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Fabio Maggeni

Il Segretario Comunale
Carmeni Dott. Agostino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 13/05/2025 all'Albo pretorio comunale
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.

Li, 13/05/2025
Reg. pubbl. n° 211

Il Messo Comunale
Carnevali Rosangela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

☐ ✱ è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il
,ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Carmeni Dott. Agostino

Li,

Carmeni Dott. Agostino

TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Codice	Descrizione	Decorrenza	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
100	Utenza domestica (1 comp.)	01/01/2025	0,42	78,87
100	Utenza domestica (2 comp.)	01/01/2025	0,49	157,74
100	Utenza domestica (3 comp.)	01/01/2025	0,54	202,11
100	Utenza domestica (4 comp.)	01/01/2025	0,58	256,33
100	Utenza domestica (5 comp.)	01/01/2025	0,62	320,42
100	Utenza domestica (6 comp.)	01/01/2025	0,65	369,71

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Descrizione	Decorrenza	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	01/01/2025	0,47	0,74
102	Campeggi, distributori carburanti	01/01/2025	0,98	1,56
103	Stabilimenti balneari	01/01/2025	0,55	0,88
104	Esposizioni, autosaloni	01/01/2025	0,44	0,71
105	Alberghi con ristorante	01/01/2025	1,56	2,49
106	Alberghi senza ristorante	01/01/2025	1,17	1,85
107	Case di cura e riposo	01/01/2025	1,38	2,21
108	Uffici, agenzie, studi professionali	01/01/2025	1,46	2,32
109	Banche ed istituti di credito	01/01/2025	0,80	1,27
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	01/01/2025	1,27	2,01
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	01/01/2025	1,56	2,49
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	01/01/2025	1,05	1,67
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	01/01/2025	1,34	2,14
114	Attività industriali con capannoni di produzione	01/01/2025	0,63	0,99
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	01/01/2025	0,80	1,27
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	01/01/2025	7,05	11,22
117	Bar, caffè, pasticceria	01/01/2025	5,30	8,44
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	01/01/2025	2,56	4,08
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	01/01/2025	2,24	3,56
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	01/01/2025	8,83	14,07
121	Discoteche, night club	01/01/2025	1,52	2,42